

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg. Data 05-03-2020

Oggetto: Modifica delibera di Consiglio comunale n. 49 del 26/11/2019 con oggetto : "Revisione annuale dell'assetto delle Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016".

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VITA ALESSIO	P	MIGLIORELLI MARIELLA	P
FELICIOTTI GIAMPIERO	P	MANCINI ROBERTO	P
BUDASSI CARLA	P	PAOLONI ROBERTO	P
CIPOLLARI CLAUDIO	P	ANTINORI MARIO	P
QUACQUARINI MARIO	P	CAPPELLACCI CATIA	P
AMBROSI SIMONE	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Montaruli Angelo

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FELICIOTTI GIAMPIERO CIPOLLARI CLAUDIO PAOLONI ROBERTO Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2016, del quale è necessario effettuare l'aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro la scadenza del 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. e i. – ricognizione partecipazioni possedute e piano delle eventuali partecipazioni da alienare";

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 37 del 20/12/2018 con cui si è effettuata la revisione annuale delle società partecipate per l'anno 2017;

Dato atto che, in seguito alla revisione periodica dello scorso anno non sono stati necessari interventi di razionalizzazione delle società partecipate, per cui non si è predisposta la relazione annuale di cui all'art. 20 comma 4 del TUSP Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 26/11/2019, con la quale si è effettuata la revisione annuale per l'anno 2018 delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Dato atto che nella delibera citata si sono elencate in premessa le partecipazioni dirette del Comune di Belforte del Chienti alle seguenti società:

- 1. ASSM spa di Tolentino con una quota del 0,0048%;
- 2. Società per l'Acquedotto del Nera SAN spa di Macerata con una quota del 0,617%;
- 3. COSMARI srl con una quota dello 0,49%;
- 4. UNIDRA Soc. Cons. a r.l. con una quota dello 1,983%
- 5. TASK srl con una quota dello 0,02%

Dato atto altresì che nella delibera citata si sono elencate in premessa le seguenti partecipazioni indirette del Comune di Belforte del Chienti detenute in virtù della sua partecipazione all'ASSM di Tolentino, con una quota del tutto irrilevante, vista la minima percentuale della proprietà in ASSM spa, con le quote di partecipazione a fianco indicate :

- "1. UNIDRA SCRL (in quanto la ASSM detiene una quota societaria dello 0,90%).
- 2. Prometeo SPA (oggi Prometeo Estra SPA) (quota societaria dell'ASSM del 3,42%), con sede in Osimo (AN).
- 3. Società Intercomunale del Gas (in quanto la ASSM ha una quota dello 0,90%) con sede in Penne (PE).
- 4. SSM Settempedana Sosta e Manutenzioni (in quanto la ASSM ha una quota dello 0,10%) con sede in San Severino Marche.
- 5. Coperfidi Italia Soc. coop. (in quanto la ASSM ha una quota dello 0,07%) con sede in Bologna;
- 6. Confidi Coop. Marche (in quanto la ASSM ha una quota dello 0,37%) con sede in Ancona;
- 7. TSB Tolentino Salute e Benessere SRL (in quanto la ASSM detiene il 100% delle quote societarie) con sede in Tolentino";

Rilevato che per errore materiale le quote di partecipazione indirette relative a Unidra – Prometeo e SSM non sono state indicate correttamente;

Preso atto che i valori corretti delle quote di partecipazione indiretta per le tre società suddette sono i seguenti :

- UNIDRA Scarl (in quanto la ASSM detiene una quota societaria dello 0,10%);
- Prometeo SPA (oggi Prometeo Estra SPA) (quota societaria dell'ASSM del 2,55%);
- SSM Settempedana Sosta e Manutenzioni (in quanto la ASSM ha una quota del 3%);

Visto che l'esito della ricognizione delle società, partecipate da questo ente alla data del 31/12/2018, era stato riportato anche nell'allegato A alla deliberazione n. 49/2019, con le stesse quote errate per le tre società citate;

Ritenuto di dover rettificare le quote di partecipazione indiretta erroneamente indicate, modificando l'atto di C.C. n. 49 del 26/11/2019 nella parte della premessa e l'allegato all'atto stesso;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Affari generali, in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 11 votanti n. 11. favorevoli n. 11 astenuti n. 0 contrari n.0

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di modificare la delibera di C.C. n. 49 del 26/11/2019 nella parte della premessa relativa all'indicazione delle quote di partecipazione indiretta del Comune di Belforte del Chienti alle Società Unidra Scarl, Prometeo Spa e SSM, rettificando le quote come segue :
- UNIDRA Scarl (in quanto la ASSM detiene una quota societaria dello 0,10%);
- Prometeo SPA (oggi Prometeo Estra SPA) (quota societaria dell'ASSM del 2,55%);
- SSM Settempedana Sosta e Manutenzioni (in quanto la ASSM ha una quota del 3%);
- 3) Di riapprovare l'allegato A, alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", riportando le quote corrette di partecipazione indiretta alle società sopra indicate;
- 4) Di dare atto che restano confermati i valori delle altre partecipazioni dirette e indirette già individuate nella delibera di C.C. 49/2019;
- 5) di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 6) di procedere all'invio del presente atto e delle modifiche contenute alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
- 7) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

presenti n.11. votanti n.11. favorevoli n.11 astenuti n.0 contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ravvisando l'urgenza di provvedere.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 05-03-2020 COMUNE BELFORTE DEL CHIENTI

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI Provincia di Macerata

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. i.
Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n del

Allegato A

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito ricognizione	note
ASSM spa di Tolentino	01210690432	0,0048%	Mantenimento della partecipazione	
Società per l'Acquedotto del Nera – SAN spa di Macerata	01495780437	0,617%	Mantenimento della partecipazione	
COSMARI srl	00899570436	0,49%	Mantenimento della	
TASK srl	01369040439	0,02%	Mantenimento della	
UNIDRA Soc. Cons. a r.l.	01495070433	1,983%	Mantenimento della partecipazione	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: A.S.S.M. spa

Nome partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito ricognizione	note
UNIDRA Soc. Cons. a r.l.	01495070433	0,10%	Mantenimento della partecipazione	
Prometeo Estra Spa	02089000422	2,55%	Mantenimento della partecipazione	
Società intercomunale del gas	01998930687	0,90%	Mantenimento della partecipazione	

SSM – Settempedana Sosta e Manutenzioni		3%	Mantenimento della partecipazione	
TSB – Tolentino Salute e Benessere SRL	01210690432	100%	Mantenimento della partecipazione	
Coperfidi Italiana Soc. coop.	00722701037	0,07%	Mantenimento della partecipazione	
Confidi coop. Marche	02000969425	0,37%	Mantenimento della partecipazione	

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 27-02-2020

Il Responsabile del servizio STACCHIO ALESSANDRA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Montaruli Angelo

Li, 05-03-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-03-20.

Li, 19-03-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

> IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Montaruli Angelo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-03-020

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Montaruli Angelo

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.